

e dell'INSTRAW (Istituto internazionale di ricerca e di formazione per la promozione delle donne) sui progressi realizzati a livello nazionale e internazionale, siano trasmessi alla Commissione sulla condizione della donna in modo regolare e coordinato.

209. Da istituzioni multilaterali per lo sviluppo e donatori bilaterali:

a) Incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle capacità nazionali nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in fase di transizione economica fornendoli di risorse e assistenza tecnica in modo che possano misurare la totalità del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini, tanto il lavoro retribuito quanto quello non retribuito, e, se necessario, stabilire conti accessori o altri conti ufficiali per il lavoro non retribuito.

I. DIRITTI FONDAMENTALI DELLE DONNE

210. I diritti umani e le libertà fondamentali sono innati a tutti gli esseri umani; la loro protezione e promozione spettano in primo luogo ai Governi.

211. La Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo ha riaffermato il solenne impegno di tutti gli Stati a ottemperare al loro obbligo di promuovere l'universale rispetto, osservanza e protezione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, con gli altri strumenti relativi ai diritti umani e con il diritto internazionale. La natura universale di questi diritti e libertà è incontestabile.

212. La promozione e la protezione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali deve essere considerata come un obiettivo prioritario delle Nazioni Unite, in conformità con i suoi scopi e principii, in particolare con il principio della cooperazione internazionale. Nel quadro di tali scopi e principii la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e una preoccupazione legittima della comunità internazionale. La comunità internazionale deve considerare i diritti umani globalmente, in modo uguale e giusto, sullo stesso piano e con la stessa enfasi. Il Programma di azione riafferma l'importanza di assicurare l'universalità, l'obiettività e la non selettività con cui si devono trattare le questioni relative ai diritti umani.

213. Il Programma di azione riafferma che tutti i diritti umani — civili, culturali, economici, politici e sociali, incluso il diritto allo sviluppo — sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi, come indicato nella Dichiarazione e nel Programma di azione di Vien-

na adottate dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo. La Conferenza riafferma che i diritti fondamentali delle donne e delle bambine sono inalienabili, parte integrante e indivisibile dei diritti umani universali. Il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e libertà fondamentali da parte delle donne e delle bambine è una priorità per i Governi e per le Nazioni Unite ed è essenziale per il progresso delle donne.

214. L'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne è menzionata espressamente nel preambolo alla Carta delle Nazioni Unite. Tutti i principali strumenti internazionali relativi ai diritti umani citano esplicitamente il sesso tra i criteri sui quali gli Stati non devono fondare alcuna discriminazione.

215. I Governi devono non solo astenersi dal violare i diritti fondamentali delle donne, ma devono adoperarsi attivamente per promuovere e proteggere tali diritti. Il riconoscimento dell'importanza dei diritti fondamentali delle donne è riflesso nel fatto che tre quarti degli Stati membri delle Nazioni Unite hanno aderito alla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne.

216. La Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo ha riaffermato chiaramente che i diritti fondamentali delle donne nell'intero corso della loro vita sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. La Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo ha riaffermato i diritti delle donne in materia di riproduzione e il loro diritto allo sviluppo. Sia la Dichiarazione dei diritti del bambino⁽³¹⁾, sia la Convenzione sui diritti del bambino⁽¹¹⁾ garantiscono i diritti dei bambini e consacrano il principio della non discriminazione sulla base del sesso.

217. La differenza tra il riconoscimento dei diritti e il loro effettivo godimento deriva da una mancanza di impegno da parte dei Governi nel promuovere e proteggere tali diritti e dal fatto che i Governi non informano le donne e gli uomini circa tali diritti. La assenza di appropriati meccanismi di ricorso a livello nazionale e internazionale, e le inadeguate risorse a entrambi i livelli, aggravano il problema. Nella maggior parte dei Paesi, alcuni passi sono stati compiuti per riflettere i diritti garantiti nella Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne nella legislazione nazionale. Alcuni Paesi hanno dato vita a meccanismi per aiutare le donne a fare meglio rispettare i loro diritti.

218. Allo scopo di proteggere i diritti fondamentali delle donne, è necessario evitare, finché possibile, il ricorso a riserve di qualsiasi ge-

nere, e assicurare che nessuna riserva risulti incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione o sia in altro modo incompatibile con le clausole dei trattati internazionali. Finché i diritti fondamentali delle donne, così come definiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani, non saranno pienamente riconosciuti, efficacemente protetti, applicati, eseguiti o rispettati nelle leggi nazionali così come nella pratica, nei codici della famiglia, civili, penali, del lavoro e commerciali e nei regolamenti e regole amministrative e commerciali, essi esisteranno solo nominalmente.

219. In quei Paesi che non hanno ancora aderito alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e agli altri strumenti internazionali sui diritti umani, o dove riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione sono state avanzate, o dove le leggi nazionali non sono state ancora riesaminate affinché rispecchino le norme internazionali, l'uguaglianza *de jure* delle donne non è stata ancora assicurata. Il pieno godimento di uguali diritti da parte delle donne è ostacolato dalle discrepanze tra alcune leggi nazionali e il diritto internazionale e gli strumenti internazionali sui diritti umani. Procedure amministrative troppo complesse, mancanza di consapevolezza all'interno nel sistema giudiziario e un inadeguato controllo delle violazioni dei diritti fondamentali di tutte le donne, insieme con la insufficiente rappresentanza delle donne nei sistemi giudiziari, scarse informazioni sui loro diritti e perduranti atteggiamenti e pratiche discriminatorie perpetuano la disuguaglianza di fatto di cui le donne sono vittime. Questa disuguaglianza *de facto* è anche perpetuata dal mancato rispetto del codice di famiglia, civile, penale, del lavoro e commerciale, nonché delle regole amministrative che garantiscono alle donne il pieno godimento dei loro diritti umani e libertà fondamentali.

220. Ciascuno deve avere il diritto di partecipare, contribuire e godere dello sviluppo culturale, economico, politico e sociale. In molti casi le donne e le bambine soffrono discriminazioni nella distribuzione delle risorse economiche e sociali. Ciò viola direttamente i loro diritti economici, sociali e culturali.

221. La difesa dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine deve formare parte integrante delle attività delle Nazioni Unite sui diritti umani. Sforzi maggiori sono necessari per integrare le questioni relative all'uguaglianza dei sessi e ai diritti fondamentali di tutte le donne e delle bambine nelle attività centrali delle Nazioni Unite e affrontare tali temi regolarmente e sistematicamente per mezzo degli organi competenti e di meccanismi adeguati. Ciò richiede, tra l'altro, una

migliore cooperazione e coordinamento tra la Commissione sulla condizione delle donne, l'Alto commissario delle N.U. per i diritti umani, la Commissione dei diritti umani, inclusi i suoi relatori speciali e tematici, gli esperti indipendenti, i gruppi di lavoro e la sua Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, la Commissione dello sviluppo durevole, la Commissione sullo sviluppo sociale, la Commissione sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, e il Comitato per la eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e gli altri organi di applicazione dei trattati sui diritti dell'uomo nonché tutte le altre competenti entità del sistema delle Nazioni Unite, incluse le istituzioni specializzate. La cooperazione è ugualmente indispensabile per rafforzare, razionalizzare e semplificare i meccanismi del sistema delle Nazioni Unite relativi ai diritti dell'uomo e per migliorarne l'efficacia, tenuto conto della necessità di evitare inutili doppioni e accavallamenti di mandato e di funzioni.

222. Se l'obiettivo dell'esercizio universale dei diritti umani deve essere raggiunto, gli strumenti internazionali relativi ai diritti umani devono essere applicati in modo da tenere conto della natura sistematica delle discriminazioni nei confronti delle donne, come ha posto chiaramente in evidenza l'analisi di genere.

223. Avendo presente il Programma di azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo⁽¹⁴⁾ e la Dichiarazione e il Programma di azione di Vienna⁽²⁾ adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, come stabilito nei loro rispettivi rapporti, la quarta Conferenza mondiale sulle donne riafferma che i diritti riproduttivi si basano sul riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte le coppie e degli individui di decidere liberamente e responsabilmente il numero, la distanza tra le nascite, e il momento della nascita dei loro figli e di avere le informazioni e gli strumenti necessari per farlo, e il diritto di raggiungere il più alto livello possibile di salute sessuale e riproduttiva. Include inoltre il loro diritto a prendere decisioni riguardo la riproduzione che siano libere da discriminazione, coercizione e violenza, come sancito espressamente negli strumenti sui diritti umani.

224. La violenza contro le donne viola e indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e libertà fondamentali. In virtù della Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne e tenendo conto del lavoro dei relatori speciali, la violenza basata sulla appartenenza al sesso femminile, come i maltrattamenti e altre forme di violenza domestica, abuso sessuale, prostituzione forzata e molestie sessuali, schiavitù sessuale e sfruttamento, inclusa quella violenza contro le donne derivante da pregiudizi

culturali, razzismo e discriminazione razziale, xenofobia, pornografia, pulizia etnica, conflitto armato, occupazione straniera, estremismo religioso e antireligioso, terrorismo e tratta internazionale di donne e di bambini, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminati. Qualsiasi aspetto dannoso di certe pratiche tradizionali, consuetudinarie o moderne, che violi i diritti delle donne, deve essere proibito ed eliminato. I Governi devono adottare misure urgenti per combattere ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne, nella vita pubblica e privata, perpetrate o tollerate dallo Stato o da individui.

225. Molte donne devono affrontare ulteriori ostacoli all'esercizio dei loro diritti fondamentali a causa di fattori quali la loro razza, lingua, etnia, cultura, religione, situazione socioeconomica o perché sono donne disabili, indigene, emigranti, incluse lavoratrici emigranti, profughe o rifugiate. Esse possono anche essere svantaggiate ed emarginate perché non conoscono i loro diritti fondamentali, perché questi ultimi non sono riconosciuti e perché è loro difficile accedere alle informazioni e ai meccanismi di ricorso, che permetterebbero loro di far rispettare tali diritti.

226. I fattori che provocano l'esodo delle donne rifugiate, delle altre donne profughe che hanno bisogno di protezione internazionale e delle donne profughe all'interno del loro Paese possono essere diversi da quelli che colpiscono gli uomini. Durante e dopo la loro fuga queste donne rimangono vulnerabili alle violazioni dei loro diritti fondamentali.

227. Mentre le donne, nell'insieme, sempre più frequentemente ricorrono alla giustizia per assicurare il rispetto dei propri diritti, in molti Paesi la ignoranza di tali diritti è un ostacolo al loro esercizio e al raggiungimento dell'uguaglianza. L'esempio di molti Paesi indica che le donne possono essere demarginalizzate e incitate a esigere il rispetto dei loro diritti a prescindere dal loro livello di istruzione o condizione socioeconomica. I programmi di istruzione in materie giuridiche e le strategie dei mezzi di comunicazione di massa sono stati efficaci nel far comprendere alle donne il collegamento tra i loro diritti e altri aspetti della loro vita e nel dimostrare che efficaci iniziative possono essere prese per aiutare le donne a ottenere tali diritti. L'educazione ai diritti umani è essenziale per la promozione e la comprensione dei diritti delle donne, inclusa la conoscenza dei meccanismi ai quali ricorrere per correggere le violazioni dei loro diritti. È necessario che tutti gli individui, soprattutto le donne che si trovano in circostanze di vulnerabilità, conoscano perfettamente i loro diritti e abbiano accesso ai meccanismi di ricorso contro le loro violazioni.

228. Le donne impegnate nella difesa dei diritti fondamentali devono essere protette. I Governi hanno il dovere di garantire il pieno esercizio di tutti i diritti contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, da parte delle donne che si adoperano pacificamente, individualmente o nell'ambito di organizzazioni, per la promozione e la protezione dei diritti umani. Le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle donne e i gruppi femministi hanno svolto un ruolo catalizzatore nella promozione dei diritti fondamentali delle donne attraverso attività di base creando reti e iniziative di mobilitazione e i Governi devono incoraggiarle e sostenerle, dando loro accesso alle informazioni necessarie affinché possano proseguire le loro attività.

229. Nell'affrontare il tema dell'esercizio dei diritti umani, i Governi e le altre parti interessate devono promuovere misure concrete e visibili allo scopo di garantire la centralità del tema dell'uguaglianza tra i sessi in tutte le politiche e programmi in modo che prima che le decisioni siano prese un'analisi venga compiuta circa i loro effetti sulle donne e sugli uomini rispettivamente.

Obiettivo strategico I.1: *Promuovere e proteggere i diritti fondamentali delle donne attraverso la piena applicazione di tutti gli strumenti sui diritti umani, specialmente la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*

Iniziative da assumere

230. Dai Governi:

a) Lavorare attivamente per fare ratificare i trattati internazionali e regionali sui diritti umani o per assicurare l'adesione a tali strumenti e la loro applicazione;

b) Ratificare la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne o aderirvi e garantirne l'applicazione in modo che la ratifica universale della Convenzione sia raggiunta entro l'anno 2000;

c) Limitare la portata delle riserve alla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;